



**Andrea Merlo, *Il contrasto allo sfruttamento del lavoro e al "caporalato". Dai braccianti ai riders. La fattispecie dell'art.603 bis c.p. e il ruolo del diritto penale*, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 135**

Con il Report del 1999, intitolato *Decent work*, Juan Somavia, in qualità di direttore generale dell'ILO, sostenendo che l'obiettivo principale dell'organizzazione fosse quello di promuovere «opportunities for women and men to obtain decent work and productive work in conditions of freedom, equity, security and dignity», orientava l'attenzione del legislatore italiano verso forme di tutela più efficaci delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e della persona-lavoratore.

Nella sua recente opera monografica l'Autore così evidenzia come il ricorso alla comminatoria penale si palesava, ad un certo punto, necessario rappresentando la risposta più severa contro forme di lavoro prestate in stato di sfruttamento e sopraffazione che comprimono in modo considerevole la dignità individuale del lavoratore.

La tutela penale da forme di sfruttamento lavorativo, tuttavia, si fa attendere: «per un approccio che mettesse al centro la persona e la dignità del lavoratore» (p. 4) si è dovuto attendere il 2011, con l'introduzione nel Codice penale del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: sin dalla sua





introduzione, la fattispecie delittuosa dell'art. 603-*bis* c.p. si prefiggeva il dichiarato obiettivo di fronteggiare il c.d. fenomeno del caporalato, una forma di sfruttamento del lavoro consolidato soprattutto nei settori dell'edilizia e dell'agro-industria.

Eppure, progressivamente, l'esigenza della tutela penale dallo sfruttamento lavorativo si avvertì in svariati settori lavorativi, da quello dei braccianti ai lavori razionalizzati «vincolati a fattori tecnici ed organizzativi», a quelli a qualificazione medio-bassa e ad alta intensità di manodopera (c.d. *labour intensive jobs* o *low-skill jobs*) che sono «lavori non razionalizzati né razionalizzabili con le tecniche dell'organizzazione scientifica» e si caratterizzano per «una vigorosa tendenza alla compressione dei salari e una altissima fungibilità della manodopera, a sua volta implicante un bassissimo potere contrattuale del lavoratore» (p. 6).

Anche nel campo della c.d. *service and knowledge economy*, incentrata sulla erogazione di servizi e sull'utilizzo della conoscenza come fattore competitivo, o in quello della *gig economy* – modello economico che si basa sul lavoro a chiamata, occasionale e temporaneo gestito tramite piattaforme digitali che fungono da intermediarie nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro – o, ancora, nel campo del lavoro intellettuale, dove «la forte competizione e l'esigenza di perfezionare sempre di più il proprio curriculum per ottenere un impiego adeguato non di rado espone i giovani ad esperienza di lavoro sottopagato con orari e ritmi insostenibili», si rese necessaria una azione di estensione della tutela penale, per evitare di «circoscriverne l'applicazione solo nell'ambito di specifici settori produttivi» (p. 55).

Così nel 2016, a partire, innanzitutto, veniva riformulata la condotta tipizzata dall'art. 603-*bis* c.p.: le due fattispecie-base prescindono dall'uso di violenza, minaccia o intimidazione, l'una consistente nel reclutamento di manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, l'altra nell'utilizzo della stessa, anche mediante l'attività di intermediazione. Risponde, inoltre, del reato il soggetto datoriale, sia nelle situazioni in cui la stessa sia fornita da terzi sia che egli stesso se la procuri.

La riforma ha riguardato anche gli indici di sfruttamento, vero termine sostanziale dell'inferenza induttiva, che guidano nella valutazione *case by case* del



Recensioni

grado di «significatività che la situazione tipologica raggiunge nella vicenda concreta e in relazione ad esso stabilire se ritenerla da sola idonea a dimostrare lo sfruttamento» (p. 75).

Se, da una parte, il requisito intrinseco dello “stato di bisogno” non è sovrapponibile al concetto di “vulnerabilità”, di matrice sovranazionale, presente nell’art. 600 c.p., poiché la situazione di sfruttamento descritta dall’art. 603 bis c.p. fa riferimento a lesioni meno incisive della libertà di autodeterminazione, non certo riconducibili alla dimensione del *forced labour*, quello dell’approfittamento, è «espressione dell’abuso di una condizione conosciuta e intenzionalmente strumentalizzata dall’agente per instaurare o consolidare un rapporto di dipendenza al ribasso».

Tale requisito avrebbe la funzione di selezionare, tra le condotte di sfruttamento, proprio quelle meritevoli di pena, per evitare che nel caporalato finiscano sia mere irregolarità che le condotte invece dotate di disvalore penale. Inserire, dunque, nel fatto tipico tale elemento consente di selezionare quelle condotte meritevoli di stigmatizzazione a prescindere da un abuso delle condizioni esistenziali della persona, quale modalità di realizzazione dello sfruttamento.

Nel solco della estensione della tutela del lavoratore, la riforma del 2016 ha poi inserito la fattispecie penale del caporalato nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa “da reato” delle persone giuridiche e degli altri enti ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Nel quadro delle sanzioni dell’ente, è innovativa l’introduzione del controllo giudiziario dell’azienda disposto qualora l’interruzione dell’attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale. In presenza di tali circostanze, dunque, il giudice penale, in sostituzione di un provvedimento di sequestro preventivo, può disporre il controllo giudiziario dell’azienda che prevede la nomina di un amministratore giudiziario di affiancamento all’imprenditore titolare.

Tra le misure di bonifica aziendale si inserisce anche quella dell’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle



aziende, prevista dall'art. 34, comma 1 d.lgs. 159/2011, sostituito dalla l. n. 161/2017, disposta quando ricorrono indizi che rilevano come il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle imprenditoriali, abbia carattere ausiliario ed agevolatorio rispetto all'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione ovvero di persone sottoposte a procedimenti penali per alcuni delitti.

«A uno sguardo d'insieme, va preso atto, quindi, che in materia di contrasto allo sfruttamento del lavoro in contesti aziendali il paniere dei possibili strumenti di intervento è assai assortito, con opzioni diversificate in ragione dei rispettivi presupposti applicativi, ma tendenzialmente convergenti rispetto all'obiettivo di decontaminare l'attività imprenditoriali da pratiche criminali, salvaguardandone al contempo la continuità e la capacità produttiva» (p. 102): benché le aree di intervento delle due misure siano anche suscettibili di sovrapporsi, la loro natura giammai può dirsi repressiva ma solo preventiva.

Tra i casi giurisprudenziali relativi all'applicazione di tali misure, menzionati dall'Autore, merita attenzione il recente caso della società Uber Italy srl. sottoposta alla misura dell'art. 34 per un caso di "caporalato digitale" della attività di distribuzione dei riders.

Qui l'esigenza di tutela penale incontra il mondo dei servizi e della terziarizzazione delle imprese e, come sottolineato da Merlo, «l'istituto mostra una speciale attitudine a divenire un importante strumento per il contrasto allo sfruttamento del lavoro particolarmente congeniale a tutti quei casi in cui questo non sia semplicemente esito della condotta di una persona fisica ma costituisca espressione di una politica d'impresa, se non addirittura di un modo di produzione» (p. 108).

L'adozione di misure di rivitalizzazione della virtuosa attività d'impresa consente di affrancare lo strumento del diritto penale da un paradigma di intervento esclusivamente punitivo o sanzionatorio, guardando, invece, alla capacità dell'impresa di individuare le proprie attività aziendali più esposte al rischio di condotte di sfruttamento e bonificare - nel senso di rimuovere - le situazioni di illecito già esistenti e introdurre sistemi preventivi in grado di neutralizzarne il rischio di verifica futura.



*Recensioni*

Il diritto penale, dunque, si fa carico per la prima volta della tutela del lavoratore come persona e non (solo) come forza lavoro, ripudiando livelli inaccettabili di compressione della sua libertà e della sua dignità.

La percezione del caporalato non più quale fenomeno «microeconomico», ma inserito all'interno di un vero e proprio sistema di criminalità di impresa, impone al legislatore l'introduzione di strumenti di bonifica aziendale, la previsione di strumenti di compliance aziendale in grado di individuare le aree sensibili alle condotte di sfruttamento, di adeguate misure di prevenzione e correlate misure sanzionatorie in caso di inosservanza e, infine, di efficaci sistemi di controllo interni dell'efficacia delle stesse.

I dubbi dell'autore sulla sufficienza dello strumento penale nella lotta contro il caporalato rimangono sullo sfondo: «una vera strategia di contrasto allo sfruttamento del lavoro non va circoscritta alla risposta penalistica, che pur sempre interviene per colpire i sintomi della patologia, senza agire sulle cause che la determinano» (p. 116): se il diritto penale può rappresentare uno strumento utile sul piano della repressione, sarebbe in ogni caso inefficace limitarsi ad invocare l'intervento della sanzione, rimanendo al contempo inermi sul piano della prevenzione.

*Filomena Pisconti*

(Dottoressa di ricerca in Diritti, Economie e Culture del Mediterraneo presso l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" – Dipartimento Jonico)